



Cod. E20B/P2
Cod. AM/OR/or
Circolare n.42

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo generale
Prot.: 0000290
Data: 17/04/2013

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Il regolamento di cui all'oggetto è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con decreto 19 marzo e pubblicato sulla GURI n. 83 del 9.4.2013.

Questo Consiglio Nazionale con circolare prot.n. 1089 del 19/11/2012 informava – in particolare – dell'istituzione dell'Indice in oggetto avvenuta con Decreto Legislativo 179/2012 così detto "Sviluppo Bis". Nella medesima nota, si preannunciava l'emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un regolamento che definisse le modalità di realizzazione e di gestione dell'indice stesso, nonché le modalità e forme del suo popolamento e aggiornamento da parte degli Ordini professionali.

Nel trasmettere copia del DM, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

- la Sezione Professionisti dell' INI-PEC è realizzata, in fase di prima costituzione, con trasferimento in via telematica da parte degli Ordini provinciali ad InfoCamere, degli indirizzi PEC detenuti. La trasmissione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro l'**8 giugno 2013**.
- la comunicazione telematica da parte degli Ordini, ai fini della prima costituzione e dei successivi aggiornamenti avverrà garantendo la tracciatura delle operazione di trasmissione tramite un servizio di cooperazione applicativa, realizzata ai sensi del CAD, secondo le modalità e i formati approvati con provvedimento del MISE e pubblicati a norma del CAD, e con un servizio fruibile in modalità web e reso disponibile, mediante il Portale telematico, agli Ordini interessati, per la gestione degli indirizzi PEC di competenza, secondo le modalità tecniche approvate con provvedimento del MISE e pubblicate a norma del CAD.
- gli Ordini saranno responsabili, per la parte di competenza, della corretta





trasmissione dei dati che ne assicura l'immediata pubblicazione.

- in fase di prima applicazione (art. 5), gli Ordini dovranno poi trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nel Registro, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni trenta giorni; a decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto, ovvero **a partire dal 9 ottobre**, le operazioni di aggiornamento del Registro avverranno con frequenza giornaliera.
- gli Ordini professionali saranno responsabili anche dell'ottemperanza dei termini di aggiornamento.

Questo stesso Consiglio Nazionale fornirà, non appena disponibili, da parte di Infocamere, aspetti tecnici e di dettaglio relativi alla comunicazione telematica dei dati.

E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.:c.s.

